

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2106 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2021****che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo») è inteso a fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo è uno strumento dedicato inteso ad affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della crisi COVID-19 nell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/241, l'attuazione del dispositivo deve essere monitorata e valutata mediante indicatori comuni. Tali indicatori comuni devono essere utilizzati per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito agli indicatori comuni.
- (3) A norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/241, il sistema di comunicazione dei risultati del dispositivo assume la forma di un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza («il quadro di valutazione»). Il quadro di valutazione deve illustrare i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri in ciascuno dei sei pilastri che costituiscono l'ambito di applicazione del dispositivo di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento e in relazione agli indicatori comuni. Il quadro di valutazione deve essere messo a disposizione del pubblico su un sito web o su un portale Internet e deve essere aggiornato due volte l'anno.
- (4) Gli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2021/241 sono strettamente correlati, in quanto gli indicatori comuni costituiranno una parte significativa del contenuto del quadro di valutazione, come previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Al fine di garantire la coerenza tra disposizioni che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, facilitare una visione organica degli obblighi di comunicazione per gli Stati membri e facilitare l'applicazione di tale regolamento, è necessario includere le disposizioni che integrano tali articoli in un unico regolamento delegato.
- (5) Il quadro di valutazione mira a fornire in modo trasparente informazioni sintetiche sui progressi compiuti nell'attuazione del dispositivo e dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza approvati mediante le corrispondenti decisioni di esecuzione del Consiglio. Esso funge da base per il dialogo con il Parlamento europeo sulla ripresa e la resilienza di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/241.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri riferiscono due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei loro piani per la ripresa e la resilienza e in merito agli indicatori comuni. Affinché il quadro di valutazione sia aggiornato con gli ultimi dati disponibili e secondo lo stesso calendario per tutti gli Stati membri, garantendo in tal modo parità di trattamento, la comunicazione dovrebbe avvenire contemporaneamente per tutti gli Stati membri, in linea con il calendario del semestre europeo.

⁽¹⁾ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

